CONCERNENTE DISPOSIZIONE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DELL'AUTUNNO 1882 NELLE PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

Art. 4

E' autorizzata la maggiore spesa di lire un milione e cinquecentomila sul bilancio del Ministero della Guerra per reintegrarlo delle somme corrispondenti al prezzo dei viveri ed effetti somministrati e da somministrarsi ai danneggiati dalle inondazioni, e per danni arrecati alle masse interne dei corpi di truppa.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde
Estremi	Legge 27 dicembre 1882, n. 1147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-disposizione-a-favore-dei-danneggiati-dalle-inondazioni/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it